



Assicurazioni - personale non dirigente

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE:
LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
In caso di mantenimento del TFR maturando in azienda (vecchi iscritti a vecchi fondi che trasferiscono)							
01/11/2007	ad oggi	2%	retribuzione (vedi apposita sezione)	1%	retribuzione (vedi apposita sezione)	-	-
In caso di conferimento in misura parziale del TFR maturando							
01/11/2007	ad oggi	2%	retribuzione (vedi apposita sezione)	0,75%	retribuzione (vedi apposita sezione)	50%;60%;70%;80%;90%**	TFR
In caso di conferimento dell'intero TFR maturando							
01/11/2007	ad oggi	2%	retribuzione (vedi apposita sezione)	-	retribuzione (vedi apposita sezione)	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/11/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonte istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/11/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 17/09/2007. Agli effetti della determinazione della retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo dell'Impresa, va preso in considerazione esclusivamente l'importo annuo che al momento del versamento del contributo è previsto per la classe di appartenenza della tabella stipendiale, nonché l'indennità di carica per i Funzionari (se trattasi di personale amministrativo o di personale di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale) o della tabella di trattamento economico (se trattasi di personale produttivo) del livello retributivo nel quale il lavoratore/trice interessato si trova inserito. Per il personale di produzione il contributo sarà calcolato anche sulla quota retributiva, di cui alla lettera b) dell'art. 153 del presente CCNL, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente al versamento. Per il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale il contributo sarà calcolato anche sui compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente al versamento. Per l'anno di assunzione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, il relativo versamento avverrà il 1° gennaio dell'anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto al 1° gennaio stesso). Per l'anno di cessazione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, la quota eventualmente versata in più dal 1° gennaio dell'anno verrà recuperata dall'Impresa sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicithe (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere

sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE DI ASSICURAZIONI

Indice:

22/02/2017 CCNL Ipotesi di accordo

17/09/2007 CCNL Ipotesi di accordo

06/12/1994 CCNL Testo definitivo

22/02/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/2/2017, tra l'ANIA e la FIBA - CISL, la FISAC - CGIL, la F.N.A., lo SNFIA e la UILCA - UIL si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL recante la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, scaduto.

II. PARTE ECONOMICA

Al personale disciplinato dal presente CCNL si applicherà il trattamento economico di cui alle tabelle allegate (Allegato 1) e con le decorrenze ivi indicate (*).

Al personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza, in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del presente CCNL e alla data del 31/12/2014 verrà corrisposto un importo a titolo di una tantum pari a € 400, per un dipendente di 4° livello, 7° classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle di cui all'Allegato 2A.

Tale importo - che sarà erogato non oltre il 30/5/2017 - sarà proporzionato al servizio prestato nel suddetto periodo e non sarà considerato utile ad alcun effetto contrattuale e di legge. In via alternativa e previa opzione del personale interessato, da esercitarsi entro il 30/4/2017, in luogo di tale importo a titolo di una tantum, potrà essere riconosciuto un contributo straordinario pari a € 489, per un dipendente di 4° livello, 7° classe, destinato alla forma di previdenza complementare cui il lavoratore è iscritto, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle di cui all'Allegato 2B.

Gli arretrati spettanti a partire dal 1/1/2015 - che saranno erogati non oltre il 30/5/2017 - saranno riconosciuti al personale in forza alla data di stipula del presente accordo e rapportati al servizio prestato a partire dal suddetto 1/1/2015 (Allegato 3).

Le somme erogate a titolo di arretrati saranno considerate utili ai soli effetti della determinazione della quota di accantonamento del T.F.R. relativa all'anno 2017 e delle prestazioni economiche di maternità.

17/09/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 17/9/2007, tra l'ANIA e la FIBA-CISL, la FISAC-CGIL, la F.N.A., lo SNFIA e l'UILCA; si è giunti alla presente ipotesi di intesa per il rinnovo del CCNL 18/7/2003 contenente la disciplina dei rapporti tra le Imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, con riguardo tanto alla parte normativa (All. n. 1) quanto alla parte economica (All. n. 2).

Salvo diverse indicazioni espressamente previste, il nuovo CCNL decorrerà dalla data odierna e si applicherà al personale in servizio alla suddetta data nonché a quello assunto successivamente e scadrà, sia per la parte normativa che per la parte economica, il 31/12/2009.

Le Parti si danno reciprocamente atto che provvederanno ad incontrarsi, per procedere alla stesura del testo unico del nuovo CCNL, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente ipotesi.

Qualora non venga disdetto per iscritto da una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto si

intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni per quanto riguarda la parte normativa e per un periodo di due anni per quanto riguarda la parte economica.

Art. 86 – Trattamento previdenziale

È previsto, a favore di ciascun lavoratore/trice, un trattamento previdenziale finanziato in parte mediante contributo dell'Impresa ed in parte mediante contributo del lavoratore/trice anche mediante conferimento del TFR. I criteri e le modalità di attuazione del trattamento previdenziale sono disciplinati dall'apposito Regolamento contenuto nell'allegato 13.

Il personale potrà destinare su base volontaria, tramite dichiarazione revocabile da rendere con le modalità che aziendali verranno concordate, le erogazioni di cui all'art. 84, comma 1, lett. o) per le quali non si applica la decontribuzione, in tutto od in parte, alla previdenza complementare.

ALLEGATO 13 - Regolamento per la realizzazione del trattamento di previdenza previsto dall'art. 86 del presente CCNL

Il giorno 17/9/2007, tra l'ANIA e la FIBA-CISL, la FISAC-CGIL, la FNA, lo SNFIA e la UILCA-UIL, premesso:

a) che la contrattazione nazionale di lavoro del settore assicurativo prevede a favore dei lavoratori del settore stesso un trattamento pensionistico complementare, istituito con il C.C.N.L. del 1987 e confermato dai successivi contratti collettivi nazionali, compreso il presente C.C.N.L.;

b) che a tale trattamento pensionistico complementare si è provveduto mediante casse aziendali di previdenza costituite ai sensi degli articoli 14, 36, 37 e 38 del c.c. successivamente trasformate in fondi pensione;

c) che con l'accordo 31/7/1997 le Parti avevano provveduto al necessario allineamento della disciplina del trattamento pensionistico complementare nel settore assicurativo alla normativa recata dal D.Lgs. 21/4/1993, n. 124, modificato con il D.Lgs. 30/12/1993, n. 585, e novellato con la Legge 8/8/1995, n. 335;

d) che le modifiche apportate alla predetta normativa dalla legge 17/5/1999, n. 144, avevano reso necessario un allineamento della disciplina;

e) che la normativa contenuta nel D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, impone una ulteriore revisione del trattamento pensionistico complementare nel settore assicurativo.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

Per i lavoratori già iscritti o che potranno in futuro essere iscritti ad un fondo pensione già costituito con la denominazione di Cassa aziendale di previdenza, in applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore assicurativo, prima del 15/11/1992, il trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 86 del presente C.C.N.L. potrà continuare ad essere attuato mediante detto organismo, fatte salve le prerogative individuali consentite dalla legge.

Art. 2

Nel caso in cui per l'insufficienza del numero dei lavoratori o per altra causa obiettiva, si manifestino difficoltà per il mantenimento in funzione di uno o più fondi pensione aziendali già costituiti, le Imprese e i lavoratori interessati potranno concordare in sede aziendale di superare tale situazione o tramite l'adesione collettiva dei lavoratori ad altro fondo già esistente, anche aperto, o mediante concentrazione del fondo in altro fondo anch'esso già costituito, o con la costituzione di un fondo pensione interaziendale.

Art. 3

Per i lavoratori che non rientrino tra quelli di cui all'art. 1, il trattamento pensionistico complementare è attuato mediante fondo pensione aziendale da costituirsi in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 252/2005, e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. Qualora per l'insufficienza del numero dei lavoratori o per altra causa obiettiva si manifestassero difficoltà per la costituzione del fondo pensione aziendale, con accordo collettivo in sede aziendale potrà essere prevista la facoltà di adesione a un fondo interaziendale del settore assicurativo o ad un fondo pensione aperto ad adesione collettiva, istituito da una Impresa di assicurazione.

Art. 4

Per l'attuazione del trattamento pensionistico complementare valgono i criteri e le modalità di cui al Regolamento allegato - che riprende il testo del regolamento previgente con le modifiche necessarie per allinearlo alla normativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005, e successive modificazioni ed integrazioni - nonché, per quanto dallo stesso non espressamente previsto, le disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

Art. 5

Il presente accordo e il relativo allegato sostituiscono l'allegato n. 13 al CCNL 18/7/2003.

ALLEGATO - Regolamento per l'attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 86

del presente C.C.N.L.

CAPO I - Norme generali

1) Il trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 86 del presente C.C.N.L. si attua mediante fondi pensione aziendali, salvo le alternative esplicitamente previste dal punto 3 del presente Allegato ovvero dall'art. 2 dell'Allegato n. 13. Ove non sia in essere un fondo pensione aziendale o interaziendale già costituito, con la denominazione di cassa aziendale di previdenza, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore succedutisi nel tempo a partire dal 1987, si provvederà alla costituzione di un fondo ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 252/2005, e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione.

2) Possono partecipare al fondo pensione tutti i lavoratori/trici dell'Impresa.

L'adesione al fondo pensione è volontaria. L'iscrizione è disposta dall'organo di amministrazione del fondo pensione, su domanda scritta del lavoratore/trice. Nel caso di fondi già costituiti con la denominazione di Casse aziendali di previdenza resta ferma l'iscrizione dei lavoratori/trici già soci.

Resta demandata agli accordi collettivi in sede aziendale l'eventuale estensione della partecipazione dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori/trici dell'Impresa.

3) Le Imprese che fanno parte di un gruppo assicurativo possono costituire un fondo pensione unico per tutti i lavoratori del gruppo.

4) Scopo del fondo pensione è quello di garantire ai lavoratori/trici soci una prestazione pensionistica complementare.

5) I lavoratori/trici hanno diritto alla prestazione pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita, ad eccezione dei lavoratori/trici assunti antecedentemente al 29/4/1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari, per i quali resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale.

Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte, le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8/8/1995, n. 335, la prestazione può essere erogata in capitale. Il fondo pensione prevede che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per più di 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano consentite, su richiesta dell'aderente, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

6) Il finanziamento del trattamento pensionistico complementare è a carico dell'Impresa e dei lavoratori/trici iscritti al fondo pensione.

Con il combinato disposto dell'art. 82 e del 1° comma del punto 4.a) e relativa nota a verbale dell'allegato n. 15 al C.C.N.L. 6/12/1994, si è regolamentata per l'ultima volta in sede nazionale la misura minima del contributo a carico delle Imprese, fissando quest'ultima, con decorrenza 1/1/1997, al 2% della retribuzione di cui al successivo punto 7).

Sempre con l'art. 82 del predetto C.C.N.L. la determinazione del contributo dell'Impresa è stata demandata, per il futuro, alla sede aziendale nell'ambito e nei limiti di cui all'art. 85 dello stesso C.C.N.L..

Il versamento del contributo dell'Impresa a favore di ciascun dipendente iscritto al Fondo pensione, sarà effettuato, salvo diverse determinazioni in sede aziendale, una volta all'anno al 1° di gennaio.

Il concorso dei lavoratori/trici avviene nella misura minima del:

- 0,75 % della retribuzione annua determinata ai sensi del successivo punto 7) per coloro che conferiscono, in misura parziale, il tfr maturando al fondo pensione aziendale e/o di gruppo;

- 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando.

Per coloro che conferiscono l'intero tfr maturando al fondo pensione aziendale e/o di gruppo il contributo obbligatorio a carico del lavoratore/trice si intende assorbito dal conferimento del tfr stesso.

Nel caso di contribuzione al fondo pensione aziendale e/o di gruppo da parte del lavoratore/trice, lo/a stesso/a potrà attingere al tfr maturato al 31/12/2006 ed ancora disponibile, in misura equivalente al versamento effettuato anno per anno e fino ad esaurimento dell'importo accantonato. A livello aziendale saranno definite le modalità operative.

Il lavoratore/trice potrà proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile la contribuzione, determinando autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche così come previsto all'art. 8, punto 11 del D.Lgs. 252/2005.

Al riguardo, verranno definite in sede aziendale le modalità di tale prosecuzione volontaria.

Le modifiche apportate in materia di contribuzione del dipendente al Fondo Pensione si applicheranno a partire dall'1/1/2008.

7) Agli effetti della determinazione della retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo dell'Impresa, va preso in considerazione esclusivamente l'importo annuo che al momento del versamento del contributo è previsto per la classe di appartenenza della tabella stipendiale, nonché l'indennità di carica per i Funzionari (se trattasi di personale amministrativo o di personale di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale) o della tabella di trattamento economico (se trattasi di personale produttivo) del livello retributivo nel quale il lavoratore/trice interessato si trova inserito.

Per il personale di produzione il contributo sarà calcolato anche sulla quota retributiva, di cui alla lettera b) dell'art. 153 del presente C.C.N.L., dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente al versamento.

Per il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale il contributo sarà calcolato anche sui compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente il versamento.

Per l'anno di assunzione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, il relativo versamento avverrà il 1° gennaio dell'anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto al 1° gennaio stesso).

Per l'anno di cessazione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, la quota eventualmente versata in più dal 1° gennaio dell'anno verrà recuperata dall'Impresa sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).

Il contributo dell'Impresa, in caso di eventuale non adesione individuale al fondo pensione, non si convertirà in un trattamento di altro genere.

8) I lavoratori/trici iscritti al fondo pensione possono richiedere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in qualsiasi momento una anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75 per cento, per eventuali spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero, decorsi otto anni di iscrizione, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del primo comma dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6/6/2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27/12/1997, n. 449.

Sempre decorsi otto anni di iscrizione, i lavoratori/trici iscritti possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote di TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati al fondo pensione a decorrere dal primo momento di iscrizione. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dai lavoratori/trici iscritti per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

9) Le somme versate dall'Impresa e dai lavoratori/trici al fondo pensione come previsto al punto 6) saranno contabilizzate dal fondo stesso evidenziando la posizione individuale dei lavoratori/trici iscritti.

Il fondo utilizzerà le predette somme, a seconda del caso, in conformità alle disposizioni riportate nel Capo II.

In sede aziendale potrà essere previsto che una quota dei contributi dell'Impresa e dei lavoratori, come determinati al precedente punto 6), venga utilizzata per stipulare una polizza assicurativa per il caso di morte o di invalidità permanente.

La tariffa che verrà adottata sarà quella di assicurazione temporanea di gruppo a premio puro.

Nel caso di dipendenti di Imprese non vita, le convenzioni relative ai contratti prevederanno che i costi di gestione dei contratti medesimi rimangano a carico dell'Impresa di appartenenza.

10) Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte del lavoratore/trice, che intervenga prima che lo stesso abbia maturato i requisiti richiesti per avere diritto a pensione complementare ai sensi delle disposizioni che precedono, sono date al lavoratore/trice le seguenti opzioni:

a) trasferimento della posizione individuale ad un fondo pensione al quale il lavoratore/trice possa avere accesso in funzione della nuova attività svolta o ad una forma pensionistica individuale;

b) riscatto della posizione individuale maturata, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo statuto del fondo pensione stabilirà misure, modalità e termini di esercizio delle opzioni di cui sopra. Gli adempimenti conseguenti all'esercizio delle stesse saranno espletati nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.

11) In caso di morte del lavoratore/trice iscritto al fondo pensione prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la intera posizione individuale maturata dallo stesso è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

12) I lavoratori/trici iscritti al fondo pensione hanno facoltà, decorsi due anni dalla data di iscrizione al fondo medesimo di trasferire la loro intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.

In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore/trice ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore/trice.

13) Lo statuto del fondo, oltre all'assemblea dei soci, deve prevedere un organo di amministrazione ed un organo di controllo. Detti organi debbono essere composti nel rispetto del criterio della partecipazione paritetica dei lavoratori/trici e dell'Impresa ed in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle relative norme di attuazione.

Lo Statuto, sempre in conformità alla citata normativa, prevederà altresì la nomina del Responsabile del fondo, che potrà essere individuato anche tra i componenti dell'organo di amministrazione e comunque nel rispetto di

quanto disposto dal D.Lgs. 252/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle relative norme di attuazione.

14) Le spese di gestione interna del fondo saranno a carico dell'Impresa dalla quale dipendono i lavoratori/trici iscritti.

È, invece, in ogni caso a carico del fondo l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda i fondi pensione di cui alla successiva lettera B) del Capo II, il compenso e qualsiasi altra spesa da corrispondersi all'ente con il quale è stata stipulata la convenzione per la gestione delle risorse.

CAPO II - Norme particolari

Norme applicabili ai fondi pensione già costituiti, con denominazione di Casse aziendali di previdenza, prima del 15/11/1992

15) Per la realizzazione di quanto previsto al punto 4), il fondo pensione utilizzerà le somme evidenziate nelle posizioni individuali dei soci quali premi di assicurazione vita per la costituzione di una rendita vitalizia differita rivalutabile.

La prestazione assicurata sarà rivalutabile in funzione dei redditi della gestione di riferimento con un'aliquota di partecipazione ai rendimenti non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, tra la misura di rivalutazione ed il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche. Sarà prevista una garanzia di tasso d'interesse in linea con le migliori condizioni di mercato praticate dall'Impresa, compatibilmente con la normativa vigente.

A titolo di beneficio derivante dall'ampliamento delle opzioni a scelta degli iscritti, è data facoltà al fondo pensione di prevedere, oltre all'impiego delle somme evidenziate nelle posizioni individuali nelle gestioni attualmente di riferimento, l'inserimento di ulteriori comparti o linee di investimento ai quali i lavoratori/trici possano liberamente e facoltativamente destinare, in tutto o in parte, tali somme.

Lo statuto del fondo pensione dovrà prevedere, in caso di conferimento tacito del TFR maturando, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR stesso.

Al termine del differimento, sempre che il lavoratore sia in vita, a richiesta dello stesso da effettuarsi tramite il fondo la rendita dovuta vita natural durante sarà convertita in una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore degli eredi o dei diversi beneficiari designati dal lavoratore medesimo superstiti, oppure in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con eventuale designazione del beneficiario da indicarsi tra i predetti soggetti, e successivamente vitalizia.

16) Il fondo stipulerà i contratti di assicurazione con l'Impresa dalla quale dipendono i lavoratori/trici iscritti o, se questa non esercita il ramo vita, con altra Impresa che esercita questo ramo. Nel caso che l'Impresa faccia parte di un gruppo nel quale vi sia un'Impresa che esercita il ramo vita, la polizza sarà stipulata con quest'ultima Impresa.

Per i contratti che sono stipulati con l'Impresa dalla quale dipendono i lavoratori/trici iscritti o con Impresa dello stesso gruppo, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia a premio puro.

Per i contratti che sono stipulati con Impresa diversa da quelle indicate al precedente comma, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia a premio di inventario, il cui caricamento verrà calcolato, in misura da stabilirsi, in modo semplificato e frontale. Ciò al fine di consentire che il costo di gestione dei contratti venga sostenuto dall'Impresa di appartenenza del lavoratore/trice assicurato, in modo che per quest'ultimo l'assicurazione risulti a premio puro. Con opportune disposizioni sarà consentita, nei casi previsti dal D.Lgs. 252/2005, la possibilità di anticipare o posticipare la data di godimento della rendita (fissata preventivamente all'età pensionabile prevista dalla normativa di legge al momento della stipulazione del contratto).

Norme applicabili ai fondi pensione che non rientrano tra quelli di cui al punto precedente

17) Il fondo pensione gestirà le somme evidenziate nelle posizioni individuali dei soci mediante convenzione da stipularsi con un'Impresa di assicurazioni in conformità alla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b, e comma 9 del D.Lgs. n. 252/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione.

A titolo di beneficio derivante dall'ampliamento delle opzioni a scelta degli iscritti, è data facoltà al fondo pensione di prevedere, oltre all'impiego delle somme evidenziate nelle posizioni individuali nelle gestioni attualmente di riferimento, l'inserimento di ulteriori comparti o linee di investimento ai quali i lavoratori/trici possano liberamente e facoltativamente destinare, in tutto o in parte, tali somme.

Lo statuto del fondo pensione dovrà prevedere, in caso di conferimento tacito del TFR maturando, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR stesso.

18) All'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo dovrà provvedere, in conformità al comma 3° dell'art. 6 del D. lgs n. 252/2005, all'atto della maturazione del diritto alla prestazione, mediante stipulazione, sulla base di apposita convenzione, di contratti di rendita vitalizia immediata rivalutabile con l'Impresa di appartenenza dei lavoratori/trici iscritti o con Impresa del Gruppo ovvero, qualora nel Gruppo non vi sia un'Impresa che eserciti il ramo vita, con altra Impresa di assicurazione sulla vita.

Per i contratti che sono stipulati con l'Impresa di appartenenza dei lavoratori/trici iscritti o con Impresa del gruppo, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia immediata a premio puro.

Per i contratti stipulati con altre Imprese, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia immediata a premio di inventario il cui caricamento verrà calcolato, in misura da stabilirsi, in modo semplificato e frontale. Ciò al fine di consentire che il costo di gestione dei contratti venga sostenuto dall'Impresa di appartenenza del lavoratore/trice

assicurato, in modo che per quest'ultimo l'assicurazione risulti a premio puro.

19) Il lavoratore può chiedere al fondo, al momento di maturazione del diritto alla prestazione, che in luogo di una rendita vitalizia da corrispondersi per tutta la durata della sua vita, gli venga attribuita una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore degli eredi o dei diversi beneficiari designati dal lavoratore medesimo superstiti, oppure in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con eventuale designazione del beneficiario da indicarsi tra i predetti soggetti, e successivamente vitalizia.

La prestazione assicurata sarà rivalutabile in funzione dei redditi della gestione di riferimento con un'aliquota di partecipazione ai rendimenti non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, tra la misura di rivalutazione ed il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche. Sarà prevista una garanzia di tasso d'interesse in linea con le migliori condizioni di mercato praticate al momento della stipula dall'Impresa, compatibilmente con la normativa vigente.

06/12/1994

ALLEGATO 15 - Regolamento per l'attuazione del trattamento di previdenza previsto dall'art. 82

Le Parti hanno confermato, con l'aggiunta della nota a verbale in calce al comma 4, lettera a), il seguente regolamento in attesa della sua necessaria revisione per la quale si rinvia all'incontro di cui alla nota a verbale in calce all'art. 82 del CCNL 6/12/94.

1. il trattamento previdenziale di cui all'art. 82 sarà attuato, in ciascuna Impresa, mediante costituzione - con atto pubblico ai sensi degli artt. 14, 36, 37 e 38 del Codice civile - di un apposita Cassa aziendale di previdenza, la quale opererà in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. Ai fini dell'attuazione del menzionato trattamento di previdenza, le somme a carico dell'impresa di cui al successivo punto 4. lett. a) e quelle a carico dei lavoratori/trici di cui al punto 4. lett. b) verranno fatte confluire nella predetta Cassa aziendale di previdenza e saranno accreditate, per l'importo riferentesi a ciascun lavoratore/trice, in conti individuali intestati ai singoli lavoratori/trici soci della Cassa stessa.

3. Lo Statuto della Cassa di previdenza dovrà prevedere la composizione paritetica del suo organismo di amministrazione tra rappresentanti dell'impresa e rappresentanti dei lavoratori/trici soci della Cassa.

4. a) L'impresa contribuirà al finanziamento del trattamento di previdenza mediante versamento, a favore di ciascun dipendente socio della Cassa, una volta all'anno, all'1 di gennaio, di una somma pari all'1% della retribuzione annua come in appresso convenzionalmente determinata. Agli effetti della determinazione della retribuzione annua di cui al comma precedente, vanno presi in considerazione esclusivamente i seguenti elementi:

- L'importo annuo che al momento del versamento è previsto per la classe di appartenenza della "tabella stipendiale" nonchè dell'indennità di carica per i Funzionari (se trattasi di personale amministrativo) o della "tabella di trattamento economico" (se trattasi di personale produttivo) del livello nel quale il lavoratore/trice interessato si trova inserito;

Per il personale di produzione il contributo dell'1% sarà calcolato anche sulla quota retributiva, di cui alla lettera b) dell'art. 147, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente al versamento.

- Per l'anno di assunzione: verrà versata una quota pari a un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato (il relativo versamento avverrà l'1 gennaio dell'anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto all'1 gennaio stesso).

Per l'anno di cessazione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato (la quota eventualmente versata in più dall'1 gennaio dell'anno verrà recuperata dall'impresa sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).

- L'importo, rapportato ad anno, dell'indennità di contingenza previsto in quel momento per lo stesso livello.

Il contributo dell'impresa, in caso di eventuale non adesione individuale alla Cassa, non si convertirà in un trattamento di altro genere. Nell'anno di costituzione della Cassa il contributo, comunque determinato in base alla situazione dell'1/1/1988, sarà effettivamente versato al momento della costituzione della Cassa.

- Nota a verbale -

La misura minima del contributo di cui al comma 1 del punto 4.a) verrà elevata di uno 0,50% con decorrenza 1/1/96 e di un altro 0,50% con decorrenza 1/1/97.

b) Per quanto riguarda il contributo dei lavoratori/trici, la determinazione dello stesso viene demandata al livello aziendale. Esso dovrà essere comunque almeno pari al 50% di quello dell'impresa. E' ammesso l'utilizzo del TFR anche per l'intero ammontare del contributo stesso.

5. Scopo della Cassa aziendale di previdenza è quello di garantire ai lavoratori/trici, per il momento in cui lasceranno il servizio avendo maturato il diritto a pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico dell'INPS, l'erogazione di una rendita vitalizia.

6. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente punto 5, la Cassa utilizzerà le somme accreditate nei conti individuali di cui al precedente punto 4 quali premi di assicurazione sulla vita per la costituzione di una rendita vitalizia differita con controassicurazione. La rendita vitalizia sarà liquidata al lavoratore/trice interessato dal 10 giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore/trice stesso avrà lasciato il servizio avendo

maturato i requisiti di cui al precedente punto 5. La polizza dovrà prevedere l'opzione che al termine del differimento, sempre che l'assicurato sia in vita, a richiesta dello stesso, la rendita su testa singola sia convertita in una rendita certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, con indicazione del beneficiario, oppure in una rendita su due teste con reversibilità, nella misura che verrà stabilita dall'impresa assicurativa su basi attuariali, a favore della seconda testa.

In sede aziendale verranno definite le ipotesi in cui potrà essere prevista l'opzione di capitale.

Al fine di semplificare l'erogazione delle rendite, nel caso di passaggio di un dipendente da una Cassa di previdenza ad un'altra, sarà consentito il trasferimento delle riserve.

7. La Cassa stipulerà i contratti di assicurazione con l'impresa dalla quale i lavoratori/trici soci dipendono o con impresa del gruppo. Per le assicurazioni stipulate dalle Casse di previdenza ditali Imprese, l'impresa adotterà una tariffa di rendita vitalizia differita con contro assicurazione a premio puro. Le tariffe saranno costruite con le stesse basi tecniche approvate dai competenti Organi di Controllo. Con opportune norme sarà data la possibilità di anticipare o posticipare la data di godimento della rendita (fissata preventivamente al 60° anno di età), per farla coincidere con quella di effettivo pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità.

Le prestazioni assicurate saranno rivalutate in funzione dei redditi delle gestioni di riferimento delle riserve con un'aliquota di partecipazione al rendimento netto non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, fra la misura di rivalutazione e il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche.

E' garantito in ogni caso un beneficio finanziario minimo del 4% annuo, comprensivo dell'eventuale tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. 8. Per quanto riguarda l'attuazione della previdenza integrativa per i dipendenti di Imprese che non esercitano il ramo vita o non facciano parte di gruppi nei quali il ramo sia esercitato, viene garantita la possibilità di stipulazione a loro favore di una polizza di assicurazione di rendita differita con controassicurazione alle seguenti condizioni:

a) premio di inventario, il cui caricamento verrà calcolato nella misura da stabilirsi in modo semplificato e frontale. Ciò al fine di consentire che - in conformità alla previsione contrattuale - il costo di gestione del contratto venga sostenuto dall'impresa Danni in modo tale che, per quanto riguarda i lavoratori/trici interessati, l'assicurazione risulti a premio puro;

b) aliquota di retrocessione del rendimento non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, fra la misura di rivalutazione e il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche. E' garantito in ogni caso un beneficio finanziario minimo del 4% annuo, comprensivo dell'eventuale tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. A tal fine, le Casse di previdenza, costituite tra i lavoratori/trici delle Imprese Danni, si rivolgeranno per la stipulazione della polizza ad una Impresa Vita.

Le Imprese Vita provvederanno a richiedere al Ministro dell'Industria la necessaria approvazione per poter stipulare a favore dei dipendenti di Imprese Danni un'assicurazione di rendita differita, con opzione di capitale ex comma 4 del punto 6 del presente regolamento di attuazione, alle condizioni sopra indicate.

- Nota a verbale -

Per quanto riguarda la previsione di una copertura di puro rischio con caratteristiche di mutualità - di cui al punto 9 del presente regolamento di attuazione - le Parti definiranno quanto prima un modello di riferimento.

9. Parte delle somme accreditate nei conti individuali, la cui determinazione è demandata alla sede aziendale, sarà utilizzata per assicurare un capitale per il caso di morte o di invalidità totale e permanente. La copertura in caso di morte e di invalidità è, a parità di premio versato, maggiore nei casi di giovane età. In sede aziendale dovrà addivenirsi ad una omogeneizzazione con analoghe forme assicurative eventualmente già in atto, fermi i costi già in essere per dette forme. La tariffa che verrà adottata sarà quella di assicurazione temporanea per gruppi, per il caso di morte e di invalidità totale e permanente, a premio puro.

Nel caso di dipendenti di Imprese non vita, le convenzioni relative ai contratti dovranno prevedere che i costi di gestione dei contratti medesimi rimarranno a carico della Impresa (non vita) di appartenenza.

10. Nei casi in cui in sede aziendale fossero già esistenti altre forme di previdenza, quella di cui al presente regolamento non si aggiunge ad esse, ma in sede di contrattazione aziendale sarà fatta a livello collettivo la scelta tra le forme preesistenti e quella di cui al presente regolamento.

- Nota a verbale -

Con riferimento alla suddetta necessità di scelta si chiarisce che tale previsione non verrà considerata di impedimento ad un eventuale raccordo tra taluni aspetti delle due forme previdenziali ove le Parti, di comune accordo, ne ravvisassero l'opportunità.
